



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Strada del Megjaro, 261
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 01 2020

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- Gli adempimenti del mese di gennaio**
- Le scadenze contrattuali del mese di gennaio**

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2020

VENERDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **ottobre - dicembre 2019** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi "Fondo M. Negri", "Fondo M. Besusso" e "Fondo A. Pastore" trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al "Fondo M. Negri", al "Fondo M. Besusso" ed al "Fondo A. Pastore", a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **ottobre - dicembre 2019**.

Versamento tramite bonifico bancario.

MERCOLEDÌ 15

Assistenza fiscale

Ultimo giorno per il sostituto d'imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

GIOVEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,

corrisposti nel mese di **dicembre 2019**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2019**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **dicembre 2019** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2019**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni”.

LUNEDÌ 20

Contributi Previdai e Previdapi trimestrali

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali

e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2019**.

Versamento tramite bonifico bancario.

VENERDÌ 31

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **dicembre 2019**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi INPS** per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co. co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **dicembre 2019**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Collocamento obbligatorio

Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie (art. 2, DM 22 novembre 1999).

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **dicembre 2019**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2020

Mercoledì 1: Primo giorno dell'anno

Lunedì 6: Festa dell'Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO

CHIMICA - AZIENDE INDUSTRIALI

Assistenza sanitaria integrativa

L'accordo 15 luglio 2019, in attuazione delle previsioni dell'ipotesi di accordo 19 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 15 ottobre 2015 (la cui stesura è avvenuta il 22 marzo 2016) e successive modifiche per gli addetti all'industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ha previsto nell'ambito del welfare, degli incrementi contributivi da versare ai Fondi settoriali di previdenza complementare (FONCHIM) e di assistenza sanitaria integrativa (FASCHIM).

Nello specifico, è stato stabilito che a partire da gennaio 2020 la quota dello 0,1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico azienda è ripartita in pari misura tra i due Fondi, di cui lo 0,05% (pari a 1,50 euro) per l'incremento del contributo mensile FASCHIM (assistenza sanitaria integrativa) a carico dell'impresa, che risulterà pari da gennaio 2020 a 22,50 euro mensili (in precedenza 21,00 euro mensili). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato convenuto anche che l'importo di 1,00 euro mensile a carico del lavoratore va destinato all'incremento della contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASCHIM), che passa da 3,00 euro a 4,00 euro mensili (per complessivi 48,00 euro annui).

Nuovi minimi tabellari e Indennità di posizione organizzativa (IPO)

L'ipotesi di accordo 19 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 15 ottobre 2015 (la cui stesura è avvenuta il 22 marzo 2016) e successive modifiche per gli addetti all'industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2020, degli incrementi retributivi del Trattamento Economico Minimo (TEM), ovvero a livello di minimo ed indennità di posizione organizzativa (IPO).

È consentito il posticipo (non oltre la vigenza contrattuale) degli incrementi mensili del TEM definite con il CCNL gennaio 2019 – giugno 2022 mediante accordo aziendale fino ad un massimo di 6 mesi in caso di crisi e start-up.

Viene concordato, inoltre, che gli incrementi del TEM non siano assorbiti se non in presenza di clausole di assorbimento, che qualifichino le somme riconosciute aziendali come anticipazione sui futuri

umenti contrattuali.

In assenza di tali clausole, qualora la situazione economico-finanziaria aziendale fosse di gravità tale da indurre l'impresa all'assorbimento, la stessa, nell'ambito di un apposito incontro, ne darà preventiva informazione alla RSU o, in sua mancanza, alle OO.SS. territoriali. A seguito di tale adempimento informativo le Parti potranno convenire di procedere ad un confronto, da esaurirsi entro 10 giorni, su possibili soluzioni alternative.

Previdenza complementare

L'accordo 15 luglio 2019, in attuazione delle previsioni dell'ipotesi di accordo 19 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 15 ottobre 2015 (la cui stesura è avvenuta il 22 marzo 2016) e successive modifiche per gli addetti all'industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ha previsto nell'ambito del welfare, degli incrementi contributivi da versare ai Fondi settoriali di previdenza complementare (FONCHIM) e di assistenza sanitaria integrativa (FASCHIM).

Nello specifico, è stato stabilito che a partire da gennaio 2020 la quota dello 0,1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico azienda è ripartita in pari misura tra i due Fondi, di cui lo 0,05% per l'incremento dell'aliquota di contribuzione a FONCHIM per il rafforzamento della copertura assicurativa per premorienza e invalidità permanente degli iscritti con proporzionale miglioramento delle prestazioni (quindi da gennaio 2020 l'aliquota a carico azienda passa dallo 0,20% allo 0,25% della retribuzione utile per il calcolo del TFR).

COMUNICAZIONE - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Riduzione orario di lavoro (ROL)

Il CCNL 9 luglio 2018 (testo sottoscritto in via definitiva il 22 ottobre 2018) per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa ha previsto il riconoscimento di 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) su base annua, con la seguente progressione:

- 8 ore, a partire dal 1° gennaio 2019;
- ulteriori 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Si ribadisce che in aggiunta, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, spettano 32 ore annue di riposi retribuiti a fronte delle festività abolite.

DIRIGENTI - AZIENDE INDUSTRIALI

Assistenza sanitaria integrativa

L'accordo 30 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, la contribuzione per la Gestione Separata FASI, prevista dall'accordo 6 dicembre 2018 (Allegato al CCNL), verrà ripartita in parti uguali tra la Gestione Separata FASI (GS FASI) e la seconda Gestione Separata (GS NON AUTOSUFFICIENZA).

Copertura assicurativa per infortunio e malattia da causa di servizio

L'accordo 30 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ha previsto l'innalzamento degli importi delle polizze stipulate dall'azienda, nell'interesse del dirigente, inerenti alle ipotesi di morte o invalidità permanente riduttiva della capacità lavorativa specifica del dirigente in misura maggiore ai 2/3, per cause diverse dall'infortunio comunque determinato e da malattia professionale.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2020 la polizza deve assicurare una somma (in aggiunta al normale trattamento di liquidazione) pari a:

- 200.000,00 euro (in precedenza 150.000,00 euro), qualora il dirigente non abbia figli a carico né coniuge;
- 300.000,00 euro (in precedenza 220.000,00 euro), se il nucleo familiare del dirigente si compone di uno o più figlio a carico e/o del coniuge.

Il dirigente concorre al costo del relativo premio nella misura di 200,00 euro annui (prima 150,00 euro annui), i quali saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione.

L'accordo prevede la costituzione di un apposito gruppo di lavoro bilaterale al fine dell'introduzione di una copertura cumulativa, su base assicurativa, delle attuali tutele in caso di infortunio e malattia da servizio, nonché per la responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione. Le Parti intendono valutare la possibilità di stipulare, mediante la Gestione separata FASI "non autosufficienza", polizze assicurative collettive. Un progetto di fattibilità sarà presentato alle parti dal suddetto gruppo di lavoro entro il 30 ottobre ed in ogni caso in tempo utile per rendere l'iniziativa operativa dal 1° gennaio 2020.

Formazione e politiche attive

L'accordo 30 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ha previsto che all'associazione "4.MANAGER" è affidata la funzione di coordinamento delle politiche attive e della relativa formazione in ambito manageriale; le iniziative dell'associazione saranno comunque rese operative a partire dal 1° gennaio 2020 (anche mediante la costituzione di apposite gestioni separate).

Previdenza complementare

L'accordo 30 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ha previsto, con riferimento alla previdenza complementare gestita dal Fondo PREVINDAI, che nei confronti dei dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010, nonché per quelli assunti o nominati successivamente, la contribuzione a partire dal 1° gennaio 2020 è fissata nelle seguenti percentuali della retribuzione globale lorda effettivamente percepita (calcolata su tutti gli elementi legali e contrattuali utili ai fini del TFR, con esclusione dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera):

- 4% a carico impresa e
- 4% a carico dirigente,
- con un massimale contributivo annuo pari a 180.000,00 euro.

Fatto salvo il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, l'azienda può accordarsi con il dirigente per farsi carico di una quota fino al 3% della contribuzione dovuta dal dirigente stesso (a cui carico rimarrebbe un contributo minimo pari all'1%).

Sussiste la possibilità sia per l'azienda che per il dirigente di versare una contribuzione aggiuntiva, superiore al 4% a loro carico, anche oltre il limite dell'8% complessivo.

Ferma restando, relativamente agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima dell'accordo di rinnovo in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo, o che vi aderiranno, il contributo annuo a carico dell'azienda non può essere inferiore a 4.800,00 euro, che l'azienda ha facoltà di anticipare.

Il suddetto contributo minimo va riproporzionato per dodicesimi per i dirigenti, per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto in corso d'anno (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni va considerata come mese intero).

Il confronto fra il suddetto contributo minimo e la contribuzione determinata nella misura del 4% di cui sopra va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto lavorativo (se precedente). Il versamento delle eventuali differenze andrà effettuato al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione (se precedente).

Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG)

L'accordo 30 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ha previsto che, fermo restando che il TMCG è determinato in ragione d'anno e va assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno, lo stesso viene stabilito nelle seguenti misure:

- 69.000,00 euro annui, a valere dall'anno 2020;
- 72.000,00 euro annui, a valere dall'anno 2022;
- 75.000,00 euro annui, a valere dall'anno 2023.

Per i dirigenti già in forza in azienda al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, i parametri di TMCG stabiliti dall'art. 3, comma 2 del CCNL 30 dicembre 2014.

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

Trattenuta pasto

Il CCNL 8 febbraio 2018 (stesura definitiva del 17 luglio 2018) per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto nell'Allegato C relativo alla convenzione per la somministrazione del vitto che, nell'ipotesi di fruizione della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori, i lavoratori devono corrispondere il prezzo relativo al singolo pasto che, fermo restando quanto previsto a livello aziendale o territoriale, risulta pari a 0,85 euro.

Viene confermato l'incremento del prezzo del vitto (da trattenere in busta paga al lavoratore) in atto nelle varie province o nelle aziende nelle seguenti misure:

- euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2018;
- euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2019;
- euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2020;
- euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2021.

In sede di stesura del CCNL è stato precisato che per i lavoratori a tempo parziale inferiori o pari a 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale (art. 78, comma 2, lett. a) del CCNL), l'aumento stabilito dal 1° gennaio 2019 troverà applicazione, al più tardi, dal rinnovo del CCNL in esame.

TERZIARIO - CONFCOMMERCIO

Mansioni

Il CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi ha previsto che il lavoratore va adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e, a partire dal 1° gennaio 2020, l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di:

- 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello;
- 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello;
- 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello;
- 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello.

Sono fatte salve le specifiche di cui all'art. 113 del CCNL riguardanti le figure di cui ai punti 21, 23 e 24 del 5° livello (aiutante commesso, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi) e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al 5° livello medesimo.

Nuovi minimi tabellari

L'accordo 10 settembre 2019 relativo al CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi ha definito gli importi di riferimento dei minimi contrattuali, a rettifica dei lievissimi disallineamenti verificatesi nel corso degli anni, a seguito dell'implementazione dei sistemi informatici di supporto.

Gli importi dei minimi contrattuali, indicati alla "TABELLA M - MINIMI CONTRATTUALI DA MARZO 2018" contenuta nel TU del CCNL, sono da considerarsi modificati come nell'allegato alla suddetta intesa (che ne costituisce parte integrante) e divergono di pochi centesimi per alcuni livelli contrattuali rispetto a quelli finora forniti da CONFCOMMERCIO.

L'accordo precisa che tali importi saranno utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2020, quale base di riferimento per future operazioni (oltrech  recepiti nel suddetto testo unico del CCNL). Le Parti convengono, altres , che nulla sar  dovuto relativamente a periodi antecedenti alla data del 1° gennaio 2020.

TESSILI E AFFINI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

L'ipotesi di accordo 12 ottobre 2016 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2017 l'EGR, riconosciuto a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, viene innalzato da 220,00 euro a 240,00 euro annui.

Tale importo sar  erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio dello stesso anno di erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

L'EGR, omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, viene corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni).

Va altres  riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

L'EGR potr  essere utilizzato nell'istituzione di premi aziendali, anche in adesione agli accordi territoriali sottoscritti a seguito dell'Accordo interconfederale 26 luglio 2016 in tema di detassazione e welfare.

10 gennaio 2020

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri pi  riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti   severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.